

Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi

E' prevista la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento, procedure di amministrazione straordinaria. E' previsto che il registro sia condiviso con Banca D'Italia, soprattutto al fine di consentire che l'intervento venga finanziato anche con risorse di quest'ultima.

La creazione di un mercato per i crediti deteriorati (*non performing loans* "NPL") richiede che si consenta ai soggetti interessati all'acquisto di NPL di disporre – senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili – di un adeguato *set* informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare.

In una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale superare l'attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti. Tale opacità rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati poiché impedisce ai potenziali acquirenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari o, comunque, impone costi (in termini di dispendio di risorse e di tempo) che possono scoraggiare la formulazione di un'offerta e, in ogni caso, riducono la valutazione di mercato degli NPL (che scontano il costo per l'acquisizione delle informazioni e la intuibile ridotta concorrenza).

L'introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l'intento di creare i presupposti per lo

sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell'esperienza maturata in tal senso nell'ambito di altri ordinamenti.

Infine, si prevede che lo svolgimento delle attività tecnico-esecutive e dei processi operativi per l'alimentazione del registro elettronico sono affidate al Ministero della giustizia, che può avvalersi di Sogei S.p.A. sulla base di apposita convenzione.

Finanziamento alle imprese garantito mediante trasferimento sospensivamente condizionato

Si propone l'introduzione di una disposizione diretta a consentire al creditore bancario di stipulare, contestualmente all'erogazione della provvista del finanziamento, una vendita di un immobile del debitore o di un terzo proprietario, a favore proprio o di un terzo, sospensivamente condizionata all'inadempimento dell'imprenditore finanziato agli obblighi di restituzione della somma di denaro erogata. La condizione sospensiva si considera avverata quando, oltre al fatto di inadempimento, il creditore bancario fornisce prova di aver versato in favore del proprietario dell'immobile l'eventuale differenza, risultante da una perizia di stima effettuata da un perito nominato dal tribunale, tra il valore di stima dello stesso e l'ammontare del debito rimasto inadempito. La disposizione è applicabile esclusivamente in caso di finanziamenti concessi alle imprese da soggetti autorizzati per legge a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico in favore di imprese.

Come si è già detto, è previsto che la stima del bene sia compiuta da un perito di nomina giudiziale, in linea con quanto prescritto dalla giurisprudenza ai fini della legittimità del patto marciano.

Riconoscere al creditore la proprietà del bene oggetto della garanzia non è, di per sé, operazione sconosciuta al nostro sistema giuridico. È, anzi, possibile se la garanzia insiste su strumenti finanziari o su beni fungibili,

come nel caso del pegno irregolare. Inoltre, come noto, vi sono norme che consentono al creditore, nel corso della procedura esecutiva, di chiedere che il bene dato in garanzia gli venga assegnato in pagamento fino a concorrenza del debito, secondo il valore posto a base dell'ultimo esperimento di vendita andato deserto. Nella stessa direzione va la recente disciplina del finanziamento vitalizio ipotecario.

Ancora in tal senso si iscrive il c.d. patto marciano, non contemplato dalla legge, ma tradizionalmente ritenuto lecito da dottrina e giurisprudenza. In base a quest'ultimo istituto, il creditore può rivalersi direttamente sulla cosa, chiedendone l'assegnazione a prezzo di stima, purché: (i) tale stima venga effettuata in un momento successivo all'insorgere della situazione di insolvenza; e (ii) sia versata al creditore l'eventuale differenza tra valore stimato e importo del credito.

Infine, rilevano altresì i meccanismi di escussione approntati dal d.lgs. 170/2004 in materia di c.d. contratti di garanzia finanziaria, in forza del quale è stata attuata la direttiva 2002/47/CE.

Si tratta, comunque, di una soluzione oramai introdotta nel nostro ordinamento nel contesto dell'avvenuto recepimento della direttiva 2014/17/UE (cd. *Mortgage Credit Directive* – MCD) sul credito ipotecario ai consumatori. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riconosce espressamente al consumatore e al finanziatore il potere di convenire nel contratto di finanziamento il trasferimento a favore del finanziatore medesimo del bene concesso in garanzia ai fini dell'estinzione del debito, con obbligo dello stesso di versare al proprietario l'eventuale differenza.

Accelerazione delle procedure concorsuali

Si prevede che il comitato dei creditori si consideri costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima dell'elezione del suo presidente.

Si prevede che, in relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo, il giudice delegato possa stabilire che l'udienza per l'accertamento del passivo del fallimento e l'adunanza dei creditori nel concordato preventivo possano svolgersi con modalità telematiche idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

Pegno mobiliare non possessorio

L'esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole. Essa è ora ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all'efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo sparse in una pluralità di fonti, anche di derivazione comunitaria, e in un articolato *corpus* di pronunzie giurisprudenziali. Ciò non è d'ausilio alla coerenza, alla chiarezza e alla prevedibilità della disciplina applicabile. In secondo luogo, l'impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, quale è recepito nel codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico e del contesto degli scambi. Tra i fattori di maggiore criticità della disciplina scolpita nel codice

civile risaltano: a) la regola che subordina la costituzione del pegno allo spossessamento del costituente (art. 2786 c.c.), impedendo che i beni oggetto di garanzia possano essere utilmente impiegati nel processo produttivo e nello svolgimento dell'attività d'impresa; b) i limiti posti, in virtù del principio di specialità, alla costituzione di garanzie su beni non determinati e per crediti non distintamente indicati nell'atto di costituzione; c) il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), il quale rende notevolmente più gravoso ed incerto l'intero meccanismo di realizzo dei diritti del creditore.

In questa sede si introduce la disciplina del *pegno non possessorio*, prevedendo l'istituzione del registro dei pegni non possessori.

In particolare, si dispone che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano costituire un pegno non possessorio, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per garantire i crediti presenti o futuri contratti nell'esercizio dell'impresa.

Oggetto del pegno possono essere beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo; inoltre, si prevede che il debitore possa disporre dei beni gravati da pegno, con trasferimento della garanzia sul bene risultante dall'operazione, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato denominato "registro dei pegni non possessori", tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione specifica che, nel caso in cui si verifichi un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di escutere la garanzia in via

stragiudiziale, fermo il diritto del debitore di agire giudizialmente per far valere profili di illegittimità della liquidazione.

Accelerazione dell'esecuzione forzata

Si prevede che l'assegnazione possa essere chiesta dal creditore anche a favore del terzo.

Gli obblighi derivanti dall'assegnazione restano a carico del creditore istante, mentre il trasferimento è compiuto a beneficio del terzo. È una misura che intercetta le esigenze degli operatori bancari, consentendo loro di proporre istanze di assegnazione in favore delle società immobiliari del gruppo.

Si prevede che la vendita degli immobili pignorati abbia luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori.

È espressamente previsto nell'ordine di deliberazione e attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza il rispetto delle forme di cui agli articoli 605 e seguenti.

Si prevede che, se al quarto tentativo la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte e non vi siano istanze di assegnazione, il prezzo base dei successivi esperimenti di vendita sia stabilito mediante un ribasso sino alla metà, anziché fino a un quarto.

Si introduce un termine per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (attualmente possibile sino al termine del procedimento esecutivo), legato al momento in cui il giudice dell'esecuzione dispone la vendita o l'assegnazione del bene pignorato ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.. In funzione di tutela del debitore è previsto che il pignoramento debba contenere uno specifico avviso in proposito. La limitazione della possibilità di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata mira a ridurre le incertezze legate a obiezioni mosse dal debitore spesso per

mere finalità dilatorie molto tempo dopo l'inizio della procedura esecutiva, allorquando sono stati già sostenuti significativi costi processuali e sussistono posizioni di interesse rilevante di terzi coinvolti nella fase liquidatoria della procedura. In ogni caso, l'opposizione può essere proposta oltre il termine stabilito nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Obblighi formativi per i professionisti delegati alle operazioni di vendita dei beni pignorati

È previsto che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegabili alle operazioni di vendita, debbano essere assolti specifici obblighi formativi iniziali e di aggiornamento periodico mediante la frequenza di corsi all'uopo organizzati, sulla base di linee generali elaborate dalla SSM, da Commissioni istituite presso ciascuna Corte d'appello. All'esito della frequentazione dei corsi è prevista una specifica prova di verifica effettuata dalle medesime Commissioni.

3. Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Con l'adozione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (G.U. S.G. n. 254 del 29 ottobre 2016), sono state introdotte “*misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*”.

La necessità di tale intervento, finalizzato a migliorare la funzionalità ed efficienza delle tre giurisdizioni superiori, muove dalla considerazione che la Corte di cassazione versa in una profonda crisi di funzionamento perché

gravata da un numero impressionante di ricorsi (sono più di 80.000 i ricorsi civili e penali che vengono iscritti ogni anno) che le impedisce di svolgere appieno la funzione di nomofilachia. All'inizio del 2016 i procedimenti civili pendenti sono stati di oltre 105.000, di cui il 50% presso la sezione tributaria, con un indice di ricambio del 46%, (ovvero, ogni 100 procedimenti tributari sopravvenuti se ne riescono a definire poco meno di 50, con un *gap* di oltre 5.000 procedimenti l'anno). Nel corso dell'anno 2015 sono pervenuti nella cancelleria centrale della Corte di cassazione 29.966 procedimenti, sono stati definiti con la pubblicazione del provvedimento 26.199 ricorsi e la pendenza residua è di 104.561 procedimenti, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2014 del 3,8%. Tale ammontare della pendenza risulta essere il valore più elevato in assoluto in serie storica, solamente negli anni 2006 e 2007 si sono superati i 100.000 pendenti.

Pertanto, sul piano dell'intervento normativo, si è introdotta, anzitutto, la generalizzazione della trattazione in camera di consiglio dei ricorsi assegnati alle sezioni semplici (la proposta mutua gli obiettivi dei criteri e dei principi contenuti nel DDL 2284 S, di delega al Governo, recante disposizioni per l'efficienza del processo civile sopra citato), eliminando la fase, attualmente necessitata, dell'udienza. È rimasta salva, ovviamente, la possibilità di trattare in pubblica udienza – sia su iniziativa dell'ufficio, sia su sollecitazione delle parti e del pubblico ministero – quei ricorsi assegnati alle sezioni semplici che, invece, presentino una questione di diritto di particolare rilevanza, ad esempio perché la questione è nuova ovvero perché si tratta di garantire l'evoluzione del diritto o l'uniformità della giurisprudenza.

Al procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici è dedicato il quarto comma del nuovo art. 380 *bis* c.p.c..

Il pubblico ministero e le parti possono interloquire per iscritto durante l'iter formativo della decisione: al primo dandosi la facoltà di depositare in cancelleria la requisitoria almeno venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio; agli avvocati delle parti dandosi la possibilità di depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.

Il secondo intervento, riguardante il procedimento per la definizione dei ricorsi dinanzi alla sesta sezione civile, intende attuare una radicale revisione del giudizio camerale ex art. 380 *bis* c.p.c..

Si è previsto, (con il nuovo primo comma dell'art. 380 *bis*), l'eliminazione della relazione del consigliere, contenente la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia nel senso della inammissibilità, della manifesta infondatezza o della manifesta fondatezza. In luogo della relazione è previsto che sia il decreto del presidente della sezione, che fissa la camera di consiglio, a contenere l'enunciazione della ipotesi-filtro ravvisata (inammissibilità, manifesta infondatezza o manifesta fondatezza). Anche nel procedimento dinanzi alla sesta sezione è data alle parti la possibilità di esercitare il diritto di difesa per iscritto attraverso il deposito di memorie; anche in questo caso la Corte è chiamata a giudicare in camera di consiglio senza intervento dei difensori.

Un terzo intervento ha esteso i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza, con conseguente incentivazione di forme sintetiche di motivazione. La generalizzazione dell'ordinanza, quale provvedimento emesso in esito alla pure generalizzata adunanza camerale – sia presso la sesta sezione, sia presso la sezione semplice – può fornire un utile contributo nella direzione del perseguimento di una motivazione essenziale e funzionale alla decisione, aiutando a superare modelli culturali consolidati che si sono formati nella redazione della tradizionale sentenza.

4. Tribunale unificato dei brevetti

Con riferimento alle novità processuali civili introdotte si evidenzia la legge 3 novembre 2016, n. 214, recante *“Ratifica ed esecuzione dell’accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013”*.

La legge di ratifica contiene due norme la cui introduzione è stata voluta dal Ministero della giustizia, in particolare l’art. 3 (modifica dell’art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i Tribunali e Corti d’appello) e l’art. 4 (modifiche all’art. 66 del codice di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto) e hanno ad oggetto norme di adattamento di alcune disposizioni dell’Accordo, delle quali è necessario un recepimento espresso per evitare dubbi interpretativi e disparità di trattamento tra i titolari di brevetti nazionali ed europei (con o senza effetto unitario).

Il primo introduce nell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto istitutivo delle sezioni specializzate in materia d’impresa (decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168) una disposizione che esclude dalla cognizione delle sezioni le azioni cautelari e di merito che l’Accordo (in particolare, gli articoli 3 e 32) riserva alla competenza esclusiva del Tribunale, salvo il regime transitorio previsto dall’articolo 83 dell’Accordo per i primi 7 anni dall’entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del Tribunale e dei giudici nazionali.

Il secondo inserisce nell’articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), disposizioni che disciplinano il diritto di impedire l’utilizzazione indiretta dell’invenzione, prerogativa riconosciuta ai titolari di brevetti europei dalle norme sostanziali dell’Accordo (in particolare, l’articolo 26). Nell’ordinamento

italiano, tale diritto è, al momento, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, anche di legittimità (vedi C. Cass., 1.11.1994 n. 9410, Sez. Un. e C. Cass., 12.6.1996 n. 5406), dall'art. 124, comma 4, del Codice.

Per completezza, merita di essere segnalato l'impegno del Ministero della giustizia nella costituzione di una *local division* (a Milano) del tribunale unificato dei brevetti nonché, per effetto della uscita della Gran Bretagna dalla UE, nella attribuzione della sede centrale, in luogo di Londra.

5. Adeguamento compensi CTU

Il Ministero della giustizia ha predisposto una bozza di decreto, in attesa di concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, per adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, in ottemperanza a quanto espressamente stabilito dalla Legge 8 luglio 1980, n. 319, e successivamente, dal Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Il decreto interviene sui compensi, che vengono aggiornati alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, comunicate dall'ISTAT con nota prot. n. 7109 del 2015, relativa al periodo agosto 1999 - agosto 2014 (pari a +34,9%).

6. Misure di degiurisdizionalizzazione e incentivazione fiscale

Nel biennio 2015-2016 è proseguita l'attuazione delle vigenti misure agevolatrici degli strumenti di degiurisdizionalizzazione.

Per unanime opinione degli studiosi delle ADR, delle istituzioni che le organizzano e degli avvocati che le praticano, le diverse procedure complementari alla giustizia ordinaria ed affidate ai privati – siano esse obbligatorie oppure volontarie – riscuotono una più convinta adesione se le

parti in conflitto sono agevolate da un trattamento fiscale di favore in caso di soluzioni mediatriche, conciliative o transattive.

Si è intervenuti, in questo ambito, con meccanismi di “recupero fiscale” giustificati anche dal fatto che ogni procedimento che si conclude fuori dalle aule di giustizia costituisce di per sé un risparmio in termini di carico di lavoro dei magistrati, dei cancellieri e delle spese generali complessive.

Con il decreto-legge n. 83 dell’agosto 2015 erano state previste forme di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e dell’arbitrato, riconoscendosi alle parti un credito di imposta – sul modello di quello già previsto per la mediazione – per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita o per i compensi pagati agli arbitri nei procedimenti arbitrali previsti dal decreto-legge 132/2014.

Con la legge di stabilità 2016 il sistema di agevolazione fiscale è stato reso permanente a partire dal 2016 (art. 1, comma 618, L. 28/12/2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ciò soprattutto al fine di ulteriormente incentivare l’utilizzo della *translatio iudicii* e il ricorso allo strumento della negoziazione assistita previsti dal decreto legge 132/2014.

Invero, dall’analisi relativa ai primi 3 trimestri del 2016 predisposta dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense sulla base di dati parziali risulta, al di là della segnalata difficoltà di raccogliere dagli avvocati e dagli ordini dati completi, un incremento nell’utilizzo della procedura di negoziazione assistita, specie in materia di separazione e divorzio, ma lo stesso documento attesta del pari la necessità di incentivare ulteriormente la negoziazione assistita, accanto alle altre procedure ADR. Va segnalata l’ampia utilizzabilità di questo strumento, atteso che esso è, in linea di principio, consentito entro il limite del diritto disponibile, ma è stato esteso anche alla materia matrimoniale e, ove sfoci in un accordo,

abilita i coniugi a separarsi legalmente, a divorziare o a modificare le condizioni stabilite nelle pronunce di separazione o divorzio in funzione della mera espressione della loro volontà. Inoltre, a determinate condizioni, i coniugi possono comparire direttamente dinanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile, per domandare la trascrizione nei registri della loro volontà di separarsi o divorziare, senza che occorra in proposito il provvedimento di una qualche altra autorità. Si tratta, dunque, di un modello che introduce una ulteriore forma di risoluzione alternativa delle controversie distinta da quella della media-conciliazione, incentrata sul ruolo dei rispettivi difensori.

Sempre in materia di interventi in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, presso l'Ufficio legislativo è stata istituita, con D.M. 7 marzo 2016, una Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato. La Commissione, presieduta dal Prof. Guido Alpa, ha concluso i lavori e consegnato al Ministro un'ampia relazione con articolate ipotesi di riordino e adeguamento della disciplina legislativa in materia.

7. “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” – d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 – decreti attuativi

Nel corso dell'anno si è proseguita, inoltre, in collaborazione con il Gabinetto del Ministro, con i Capi Dipartimento e con i Direttori generali dell'intero Dicastero, l'attività provvedimentale riguardante l'attuazione del Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia.

Si segnalano, a tal fine, i seguenti decreti:

- **D.M. 19 gennaio 2016** - Il decreto definisce l'organizzazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ed individua gli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione alle competenze ad essa attribuite dal regolamento e, conseguentemente, procede a regolare i rapporti di tale Direzione con le altre articolazioni del Ministero della giustizia.
- **D.M. 19 gennaio 2016, n. 17** - Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capi dipartimento ed i suoi rapporti con l'Ufficio di Gabinetto.
- **D.M. 27 gennaio 2016** - Il decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del sito del Ministero www.giustizia.it al fine di valorizzare e di conferire un indirizzo unitario alla comunicazione istituzionale relativa alle attività e ai servizi svolti dall'Amministrazione.
- **D.M. 3 febbraio 2016** - Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e ne opera la distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale definendone i relativi compiti. Provvede altresì all'adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione.
- **D.M. 2 marzo 2016** - Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l'amministrazione centrale e le articolazioni territoriali, definendone i relativi compiti e provvedendo alla loro distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale. Adotta le misure necessarie

al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione. Individua i posti di funzione da conferire ai dirigenti penitenziari, nonché gli incarichi dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria e dei dirigenti contrattualizzati appartenenti all'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito dell'amministrazione periferica, definisce l'organizzazione delle Scuole di formazione, dei Provveditorati regionali e degli Istituti penitenziari.

- **D.M. 17 giugno 2016** – Il decreto reca misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l'Ufficio centrale degli archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concerne l'individuazione, presso l'amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.

Ad integrale compimento dell'attività di attuazione della riorganizzazione del Ministero della giustizia, si è provveduto alla predisposizione dei seguenti ulteriori provvedimenti (attuazione DAP):

- **DM 19 settembre 2016** - concernente la ripartizione nei profili professionali della dotazione organica del personale di area prima, seconda e terza dell'amministrazione penitenziaria;
- **D.M. 22 settembre 2016** - concernente l'individuazione, ex art. 24 d.lgs. n. 165/2001, dell'articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell'amministrazione penitenziaria;
- **D.M. 22 settembre 2016** - concernente l'individuazione, art. 9, c. 1, d.lgs. n. 63/2006, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria;

- **D.M. 28 settembre 2016** - concernente la determinazione dei criteri generali, d.lgs. n. 63/2006, per il conferimento di incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale, nonché l'individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei;
- **D.M. 28 settembre 2016** - concernente le determinazioni, art. 7. C. 2., d.lgs. n. 63/2006, ai fini della valutazione comparativa dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento di incarichi superiori, nonché misure finalizzate per incarichi superiori presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- **D.M. 23 novembre 2016** - recante l'individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro sull'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria, istituito a norma dell'articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (in attesa di pubblicazione sul BU);
- **D.M. 23 novembre 2016** - recante misure per l'organizzazione e l'individuazione delle funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché concernente i criteri e le modalità di assegnazione del personale presso il medesimo Ufficio (in attesa di pubblicazione sul BU).

8. Altri interventi in materia di personale.

Con riferimento agli interventi normativi in materia di assunzione di personale, si premette, in primo luogo, che la legge di stabilità 2016 ha previsto, all'articolo 1, comma 771, che *“Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese*